



SOMMARIO



MASCHERINE ANCORA OBBLIGATORIE NEI LUOGHI DI LAVORO PRIVATI: confermato il Protocollo vigente nella sua interezza fino al 30 Giugno prossimo; prima della scadenza, previsto un nuovo incontro fra le parti sociali.



AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID: scadenza per l'invio 30 Giugno 2022. Pubblicato il 27 Aprile il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con modello e istruzioni da seguire.



SIMEST (Gruppo CPD): chiusura anticipata del portale per gli strumenti finanziati dal PNRR. Prenotate tutte le risorse disponibili per le misure Transizione Ecologica, E-commerce e Fiere.



NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022: novità per settori e categorie. Integrazione di nuove attività economiche in base alle rilevazioni ISTAT.



MASCHERINE ANCORA OBBLIGATORIE NEI LUOGHI DI LAVORO PRIVATI: CONFERMATO IL PROTOCOLLO VIGENTE FINO AL 30 GIUGNO PROSSIMO; PRIMA DELLA SCADENZA, PREVISTO UN NUOVO INCONTRO FRA LE PARTI SOCIALI.

Il punto

Come anticipato nella nostra Newsletter n.06 dello scorso 29 Aprile, nella giornata del 4 maggio 2022, si è tenuto l'incontro fra i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, l'Inail e le parti sociali per le opportune valutazioni in merito al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 6 aprile 2021, in relazione alla progressiva eliminazione dell'obbligo delle mascherine in atto. La linea emersa da parte del Governo è stata quella della prudenza e quindi della **conferma fino al 30 giugno prossimo, nel settore privato, dei protocolli vigenti**. Pertanto, le mascherine continueranno ad essere obbligatorie come dispositivo di protezione individuale e anche le altre misure adottate in azienda dovranno essere rispettate. Le parti sociali non hanno dunque ritenuto di adeguarsi alla misura della "raccomandazione", come ci si attendeva in analogia a quanto avvenuto per il settore pubblico. Prima di fine giugno è previsto un nuovo tavolo per ulteriori valutazioni che tengano conto dell'evoluzione della pandemia.



Obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro privato

Confermato quindi l'**uso obbligatorio delle mascherine** o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, in base alle situazioni di rischio, vale a dire quando non è possibile mantenere le distanze di sicurezza.

L'Accordo ([verbale-4-maggio-2022-1 \(1\).pdf](#)) arriva a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 Aprile 2022 che raccomandava di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi di lavoro al chiuso o all'aperto valutando il contesto di rischio, rimandando altresì all'aggiornamento dei protocolli condivisi, adeguandoli alle nuove disposizioni legislative ed alla fine dello stato d'emergenza, che ha portato ad eliminare una serie di obblighi ed anche il Green Pass.

Quindi, restano in uso anche tutti gli altri dispositivi, per esempio mascherine Ffp2, guanti o visiere che si dovessero ritenere necessarie in considerazione delle attività svolte. I protocolli prevedono anche altre regole, che restano vigenti: ad esempio, quelle in materia di smart working, turni e gestione delle aree comuni come mense o spogliatoi.

Pertanto, la regola da seguire negli ambienti di lavoro, in base ai protocolli appena confermati dalle parti sociali, è la seguente:



"in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento".



AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID: scadenza per l'invio 30 Giugno 2022. Pubblicato il 27 Aprile il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con modello e istruzioni da seguire.

Il punto

La crisi economica causata dalla pandemia ha imposto un massiccio ricorso a interventi di sostegno pubblico per le imprese. La Commissione Europea, dal canto suo, ma messo a disposizione degli Stati Membri il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”, che ha rappresentato la base normativa per la quasi totalità degli aiuti forniti alle imprese dal 2020 ad oggi. Le imprese che hanno ricevuto tali aiuti, **entro il 30 Giugno prossimo**, dovranno presentare un’Autodichiarazione alla Agenzia delle Entrate per verificare l’effettivo rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal c.d. *Temporary Framework*, ma con qualche eccezione.



Il provvedimento della Agenzia delle Entrate

- Con il **Provvedimento n. 143438 dello scorso 27 aprile**, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11 dicembre 2021, approvandone anche il relativo modello e le specifiche tecniche, nonché le modalità di riversamento volontario degli aiuti in caso di superamento dei massimali previsti. L’Autodichiarazione deve essere presentata dalle imprese che hanno beneficiato delle misure di aiuto elencate all’articolo 1, comma 13, del DL 41/2021 (il cosiddetto “regime ombrello”) e richiamate dall’articolo 1 del DM 11 dicembre 2021 e **deve essere presentata nel periodo dal 28 aprile al 30 giugno 2022** tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
- **L’autodichiarazione per gli aiuti risponde esclusivamente alle esigenze informative dell’Amministrazione Finanziaria**, aspetto che è stato chiarito anche nel corso di un recente *question time* in Commissione Finanze alla Camera dei deputati, dove il MEF ha affermato che la dichiarazione sostitutiva è funzionale alla raccolta dei dati necessari al loro inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
 - **Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate è chiamata entro il 31 dicembre 2022 ad aggiornare il Registro Nazionale degli Aiuti.**
- Da ciò discende la necessità di verificare se i fruitori si sono avvalsi correttamente delle agevolazioni previste e che non abbiano superato i limiti di importo previsti (a più riprese) dal *Temporary Framework*, per cui già il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, all’Art.1, comma 16, disponeva l’obbligo di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti sulla base della suddetta normativa comunitaria.
- Il successivo **Decreto attuativo MEF dell’11/12/2021** ha introdotto l’obbligo di comunicazione degli aiuti ricevuti e disciplinati dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del*

COVID-19», e successive modificazioni, distinguendo le agevolazioni nel seguente modo:

- ⇒ **quelle per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato** (con massimali di 800.000/1.800.000/2.300.000);
- ⇒ **quelle individuate nella Sezione 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»** (con massimali di 3.000.000/10.000.000/12.000.000);

→ Inoltre, **l'Art. 4 del sopra citato decreto attuativo ha stabilito che in caso di superamento dei massimali previsti** dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”*, **l'importo dell'aiuto che eccedesse il massimale spettante sia volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero**, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

Dopo una serie di dubbi da più parti sollevati, il provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 143438/2022 sembra aver chiuso il cerchio, posto che ha provveduto a definire:

- **le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione** per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12, che costituisce dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in conformità al DM 41/2021, art. 3, comma 5);
- **le modalità di restituzione degli importi eccedenti rispetto a quelli consentiti** (in conformità al DM 41/2021, art. 4, comma 3), che dovrà avvenire con riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali e dovrà essere effettuato con modello F24; il provvedimento annuncia infatti l'imminente istituzione di appositi codici tributo. In ogni caso, è esclusa la compensazione;
- **il tracciato telematico per la comunicazione**, il cui termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2022 (salvo per chi si sia avvalso della “sanatoria avvisi bonari” che dispongono di ulteriori 60 giorni).

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI AIUTI FRUITI

La dichiarazione sostitutiva approvata deve essere dunque presentata da tutti gli operatori economici che abbiano percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello” (Art. 1, commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni”).

→ **ATTENZIONE!!!** Il Provvedimento dell'AE premette tuttavia che, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti elencati nell'Art. 1 del DM attuativo 11.12.2021 (c.d. “regime ombrello”) per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione, **la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato articolo 1**. In questo caso occorre comunicare sia questi, che quelli precedentemente già comunicati.

DM 11/12/2021 – ART.1 – c.d. aiuti “regime ombrello”**Agevolazioni che NON VANNO COMUNICATE, se già oggetto di autocertificazione in sede di richiesta e se il beneficiario non ha usufruito di ulteriori aiuti.**

Provvedimento di riferimento	Articoli	Oggetto
D.L. n.34/2020 (convertito in Legge n.77/2020)	24, 25, 120, 129-bis e 177	Contributi a fondo perduto
D.L. n.34/2020 (convertito in Legge n.77/2020)	28	Contributi a fondo perduto
D.L. n.104/2020 (convertito in Legge n.126/2020)	78, c.1	Esenzione 2 ^a rata 2020 IMU turismo, fiere, spettacoli e discoteche
D.L. n.104/2020 (convertito in Legge n.126/2020)	78, c.3	Esenzione 2021 IMU turismo, fiere, spettacoli e discoteche
D.L. n.137/2020 (convertito in Legge n.176/2020)	1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis	Fondo perduto ATECO Bonus locazioni (ott./nov./dic. 2020) Esenzione 2 ^o rata IMU cod. ATECO
D.L. n.172/2021 (convertito in Legge n. 6/2021)	2	Contributo a fondo perduto ristorazione
Legge n. 178/2020	1, commi 599 e 602	Esenzione 1 ^a rata 2021 IMU turismo allargato
D.L. n. 41/2021 (convertito in Legge n. 69/2021)	1, commi da 1 a 9 6, commi 5 e 6	Contributo a fondo perduto Sostegni-bis alternativo Esonero canone RAI
D.L. n.41/2021 (convertito in Legge n.69/2021)	1-ter, 5 e 6-sexies	Contributo a fondo perduto per Start Up Definizione agevolata degli avvisi bonari Esonero 1 ^a rata 2021 IMU per chi ha il contributo Sostegni-bis
D.L. n.73/2021 (convertito in Legge n.106/2021)	4	Bonus locazioni (anche per imprese al dettaglio)



SIMEST (Gruppo CDP): chiusura anticipata del portale per gli strumenti finanziati dal PNRR. Prenotate tutte le risorse disponibili per le misure Transizione Ecologica, E-commerce e Fiere.

Il punto

Con nostra precedente Newsletter n. 6 del 29 Aprile scorso, avevamo informato della modifica delle modalità di presentazione delle domande a Simest, nonché anticipato un prevedibile esaurimento delle risorse a breve. Sul proprio sito, Simest ha ora pubblicato questo avviso:

“Si informano le imprese che - a seguito dell’esaurimento delle risorse PNRR - si è conclusa anticipatamente alle ore 14:10 del 3 Maggio 2022 l’attività di ricezione delle domande di finanziamento. Le richieste presentate saranno esaminate dal Comitato Agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, tenendo conto della riserva destinata alle imprese con sede operativa al Sud e comunque nella misura consentita dalle risorse PNRR disponibili. Le domande eccedenti le risorse finanziarie disponibili saranno improcedibili”.



SIMEST, società del Gruppo CDP per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha quindi confermato che tutte le risorse assegnate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al Fondo 394 sono state prenotate dalle imprese. Pertanto, il Portale operativo ha **chiuso per totale assorbimento dei fondi a disposizione**, vale a dire 1,2 miliardi di euro.

Si conclude quindi anticipatamente la fase di ricezione delle domande, iniziata il 28 Ottobre 2021 e il cui termine era previsto per il 10 maggio 2022.

Molte le richieste pervenute dalle imprese del Sud che hanno inviato domande di finanziamento pari a circa 500 milioni di euro, superiori quindi alla “riserva” dei 480 milioni a loro dedicata.

Le domande presentate dalle imprese fino alle ore 14:10 del 3 Maggio 2022, saranno esaminate dal Comitato Agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, della cosiddetta “Riserva Sud” e in funzione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Ricordiamo che lo scorso anno il PNRR aveva assegnato al Fondo 394, che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 1,2 miliardi di euro di risorse europee *NextGenerationUe* da distribuire attraverso finanziamenti a tasso agevolato (attualmente lo 0,051%) e con una quota a fondo perduto del 25% per il centro-nord e del 40% per il sud.



NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022: novità per settori e categorie. Integrazione di nuove attività economiche in base alle rilevazioni ISTAT.

Il punto

I codici ATECO rappresentano una **classificazione delle attività economiche** adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT) per le rilevazioni nazionali di carattere economico. Si tratta della versione nazionale della nomenclatura europea NACE. Questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti e adeguamenti periodici, che vengono validati dall'ISTAT, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti o Associazioni di riferimento.

Con la nota informativa dello scorso 29 dicembre 2021, l'ISTAT aveva comunicato la pubblicazione della **nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022**, decorrente dal 1° gennaio 2022 e **recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022**. Al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 aggiornamento 2022, predisposta dall'ISTAT, **l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.20 del 4 maggio 2022**, con cui ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici e che analizziamo di seguito.



Le modifiche apportate dall'ISTAT.

Le modifiche apportate da ISTAT alla classificazione Ateco 2007, realizzate in collaborazione con il Comitato Ateco (cui partecipano diversi interlocutori istituzionali tra cui l'Agenzia delle Entrate) e successivamente approvate dalla Commissione Europea, riguardano l'aggiornamento di alcuni codici attività. In particolare, gli aggiornamenti interessano **11 sezioni della classificazione**, su un totale di 21, vengono **introdotti 20 nuovi codici** e **aggiornate oltre 60 note** di inclusione e di esclusione.

Le sezioni interessate dalla modifica sono le seguenti:

- ⇒ **Sezione A** - Divisione 01
- ⇒ **Sezione C** - Classe 10.89 - Classe 16.23 - Classe 24.33 - Classe 27.40
- ⇒ **Sezione F** - Classe 43.21 - Classe 43.29
- ⇒ **Sezione G** - Classe 45.20 - Categoria 46.18.3 - Classe 46.90
- ⇒ **Sezione I** - Classe 55.20 - Classe 56.10
- ⇒ **Sezione K** - Classe 66.19
- ⇒ **Sezione M** - Classe 69.20 - Classe 71.20 - Classe 73.11 - Classe 74.90
- ⇒ **Sezione N** - Classe 77.39 1
- ⇒ **Sezione R** - Classe 90.01 - Classe 92.00 - Gruppo 93.2
- ⇒ **Sezione S** - Classe 96.01
- ⇒ **Sezione T** - Classe 97.00

**Risoluzione
n. 20/2022
dell’Agenzia
delle Entrate.**

In particolare, gli aggiornamenti consistono nelle seguenti tipologie:

- **eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici;**
- **istituzione di nuovi codici Ateco;**
- **modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti.**

(Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: <https://www.istat.it/it/archivio/265145>).

Al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 aggiornamento 2022, predisposta dall’ISTAT, **l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n.20 del 4 maggio 2022 - 48c53ff2-1024-fbc4-02d0-dd7e16149c1c (agenziaentrate.gov.it) -**, con cui ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici.

➔ **Come verificare il codice attività attualmente presente in anagrafe tributaria**

I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria **accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate utilizzando SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE)**. Si ricorda che i professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA possono accedere all’area riservata ancora con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia. All’interno dell’area riservata occorrerà selezionare il servizio **“Cassetto fiscale”** e aprire la sezione **“Dati anagrafici”** per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione **“Altre attività”** per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

➔ **Comunicazione del nuovo codice attività.**

I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, **se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.**

Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 **non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati** ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati, si ricorda che:

- **se è iscritto nel Registro delle Imprese**, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- **se non è iscritto al Registro delle Imprese**, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.).

<p>A proposito di Codici ATECO</p> <p>Cosa identifica il Codice ATECO</p> <p>Codice ATECO primario e secondario</p> <p>Come cambiare il Codice ATECO</p>	<p>Con l'occasione riteniamo utile ricordare a cosa servono di Codici ATECO, cui spesso non si presta sufficiente attenzione, come - ad esempio - è chiaramente emerso quando, durante la pandemia, le sospensioni/chiusure delle attività o i ristori sono stati decisi sulla base di questa classificazione, che però ha creato diverse problematiche, proprio perché sovente i Codici ATECO non erano più corrispondenti alla effettiva attività svolta dalle aziende.</p> <p>E' opportuno infatti ricordare che il Codice ATECO, oltre a identificare agli occhi dell'Agenzia delle Entrate il campo di attività della partita IVA e a quelli della Camera di Commercio quello dell'impresa, serve anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ accedere ad agevolazioni riservate a determinate attività economiche individuate mediante codice ATECO (<i>come in precedenza accennato</i>); ➤ partecipare ai bandi, che solitamente identificano i beneficiari sulla base della classificazione ATECO, quindi una classificazione errata ne preclude l'accesso; ➤ individuare la classe di rischio della propria attività (<i>basso, medio, alto</i>) in termini di sicurezza del lavoro (INAIL) e quindi per individuare le adeguate misure di sicurezza sul lavoro; ➤ lavorare per la Pubblica Amministrazione, dove viene richiesto di esplicitare il codice ATECO dell'attività svolta. <p>Se un'azienda svolge diverse attività, avrà un Codice ATECO primario, relativo all'attività prevalente svolta e poi uno o più Codici ATECO secondari, in base alle altre attività svolte. Sovente le aziende sottovalutano i Codici ATECO secondari, che invece sono importanti, poiché lo svolgimento di attività, ancorchè non prevalenti, possono comunque consentire l'accesso a bandi, agevolazioni o premialità.</p> <p>La scelta del codice ATECO rappresenta il primo passo da compiere quando si avvia una nuova attività o si apre una nuova partita IVA ed è molto importante effettuare una corretta scelta fin dall'inizio. Nel corso degli anni, tuttavia, le attività aziendali possono modificarsi o ampliarsi, quindi è necessario effettuare una periodica verifica del proprio Codice ATECO, per non rischiare di precludersi benefici o essere addirittura penalizzati.</p> <p>In caso di cambiamenti nell'attività svolta, il codice ATECO deve essere modificato. La variazione del codice ATECO deve essere obbligatoriamente comunicata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla variazione dell'attività, compilando e consegnando al Fisco i moduli AA9/11 e AA7/10 avvalendosi della Comunicazione Unica o indicando il codice ATECO corretto in fase di presentazione del modello Redditi.</p> <p>Se si vuole aggiungere un codice ATECO per un'ulteriore attività economica svolta, è necessario presentare una pratica telematica di Comunicazione Unica per comunicare l'avvio dell'attività.</p>
<p>Contatti</p>	<p style="text-align: center;">Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><small>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della Newsletter o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</small></p>